



---

A: ENEL Green Power Italia S.r.l.  
e p.c.  
Comune di Monterotondo Marittimo (GR)  
ARPAT – Settore VIA /VAS  
*REGIONE TOSCANA*  
Settore Miniere

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi presso la centrale geotermica di “San Martino”, nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 07/02/2025, protocollo regionale n. 0091011, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

#### Inquadramento amministrativo

La centrale geotermica in oggetto ricade alla lettera v) dell'allegato III alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

L'impianto in oggetto non è mai stato sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione geotermica “Rio Secco”, interessante la provincia di Grosseto e quella di Pisa, è stata conferita con D.M. del 30/12/1994 alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

L'impianto è attualmente in esercizio.

#### Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La Centrale di “San Martino”, adibita alla produzione di energia geotermica, è situata ad Ovest del centro abitato di Monterotondo Marittimo (GR).

Il complesso strutturale della centrale risulta composto da un corpo rettangolare di forma allungata adibito a fabbricato macchine e sala quadri al piano terra e da locali ufficio e spogliatoio al piano primo. Il fabbricato macchine risulta costituito da un'intelaiatura in acciaio, con elementi di tamponamento in parte costituiti da pannelli in lamiera grecata coibentata ed in parte da superfici vetrate. Esternamente risulta essere presente un rivestimento metallico verniciato color verde collegato alla struttura mediante profili Omega.

La copertura risulta a falde nella parte del fabbricato macchine e piana o a modesta pendenza nella parte degli uffici. In entrambi i casi il manto di copertura è formata da lamiera grecata semplice o coibentata, collegata ai sottostanti arcarecci.



### Progetto di modifica previsto

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di ripristino e messa in sicurezza, riguardanti:

- l'involucro edilizio della Centrale, soggetto a fenomeni di distacco dei pannelli di rivestimento di parete;
- la copertura della Centrale soggetta a infiltrazioni di acque meteoriche, inclusa la sostituzione o l'integrazione dei fissaggi del manto di copertura.

In particolare, sono previste le seguenti operazioni:

- allestimento del cantiere, comprensivo delle transenne necessarie al confinamento del lavoro, eventuale illuminazione, allestimento quadri elettrici di cantiere con circuito SELV o trasformatore con doppio isolamento, differenziale 30 mA;
- installazione di dispositivi di protezione collettiva costituiti sia da ponteggi/piani di lavoro interni alla zona uffici, sia da parapetti da disporre lungo il perimetro esterno della copertura dei locali adibiti ad ufficio e spogliatoio;
- sostituzione delle lastre di lamiera grecata di copertura dei locali ufficio e spogliatoio e del sistema di smaltimento acque meteoriche;
- revisione dei sistemi di fissaggio della copertura della sala macchine attraverso l'utilizzo di piattaforma elevatrice;
- revisione del sistema di rivestimento facciata con sostituzione integrale della sottostruttura e recupero delle doghe orizzontali di rivestimento in alluminio con reintegro degli elementi ammalorati;
- rimozione opere provvisoriale.

I materiali di risulta provenienti dalle demolizioni verranno gestiti nel regime dei rifiuti.

Compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti, la realizzazione delle opere in progetto inizierà non prima di Aprile 2025, in un arco di tempo stimabile in circa 7 mesi.

### Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell' all. IV al medesimo decreto.

- Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento in oggetto non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche a cui il vapore viene inviato, in quanto mirato a ripristinare l'impermeabilizzazione della copertura dell'edificio e il sistema di rivestimento di facciata. L'intervento di progetto non comporta variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che l'intervento non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento ha carattere meramente manutentivo di un preesistente fabbricato ubicato all'interno della centrale geotermica.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'intervento non determina un cambiamento della tecnologia in uso e il processo di funzionamento dell'impianto rimane inalterato.



Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento non determina un incremento di dimensione dell'impianto né in particolare dei fabbricati che esso include, in quanto riguarda solo un edificio esistente senza la creazione di nuove volumetrie.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che l'intervento non determina un incremento dei fattori di impatto: infatti non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le qualità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

#### Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico lett h) *“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”* e, limitatamente alle aree adiacenti alla Centrale denominata “San Martino”, lett g) *“territori coperti da foreste e da boschi”*;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir);

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla manutenzione straordinaria di ripristino e messa in sicurezza di un fabbricato di centrale esistente;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata alla risoluzione dei fenomeni di distacco dei pannelli di rivestimento di parete e all'eliminazione della problematica dell'infiltrazione delle acque meteoriche;



si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- adottare i Criteri ambientali minimi per interventi edilizi, di cui al Decreto Ministero Transizione Ecologica 23.6.2022;
- privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare, con particolare riferimento alla gestione di materiali pericolosi, quali manufatti contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- le misure per la gestione delle AMD, di cui al regolamento adottato con d.p.g.r. 46R/2008, art. 40-ter.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Rio Secco", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: [claudia.delucia@regione.toscana.it](mailto:claudia.delucia@regione.toscana.it)
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

cdl/lg